



TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. n. 1066/2007

IL GIUDICE

Sentite le parti comparse all'udienza del 25.9.2007;
Letti gli atti di causa;
Visto l'art. 700 c.p.c.;
Sciogliendo la riserva di cui alla scorsa udienza;
così decide in ordine al ricorso n. 1066/2007 R.G.L., depositato in data
7.9.2007 da

D'ADDETTA RAFFAELE CARMELO
UIL TRASPORTI REGIONALE MARCHE
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
rappresentato e difeso dall'avv. Galassi

CONTRO

FAST FERROVIE REGIONALI MARCHE UMBRIA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
rappresentato e difeso dall'avv. Buonfiglio e dall'avv. Fusario

OSSERVA

Il ricorso non può trovare accoglimento, mancando il presupposto del *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento della procedura cautelare in esame.

Oggetto della doglianza è la comunicazione inoltrata dalla Fast Ferrovie Regionali Marche Umbria alla Trenitalia s.p.a. avente ad oggetto la decadenza del D'Addetta dalla carica di RSU a seguito di disdetta dalla sua iscrizione al sindacato convenuto e sostituzione dello stesso.

Eccepisce in primo luogo la Fast Ferrovie Regionali Marche Umbria che mancherebbe la propria legittimazione passiva, in quanto la richiesta di sostituzione della RSU è condizionata all'accettazione dell'azienda datrice di lavoro, unica legittimata passiva a fronte del diritto a essere réintegrato nella carica di RSU vantato dal ricorrente.

Invero, è evidente che la lesione del diritto vantato dal ricorrente sia scaturita dalla richiesta inoltrata dalla Fast di sostituire il D'Addetta con altro delegato, sostenendo la sussistenza di una causa di incompatibilità derivante dalla disdetta all'iscrizione al sindacato.

Ne deriva che non può negarsi la sussistenza della legittimazione passiva della Fast Ferrovie Regionali Marche Umbria, in quanto, se è vero che la richiesta di sostituzione non avrebbe avuto alcun effetto senza l'accettazione della azienda datrice di lavoro, è altresì vero che tale sostituzione non avrebbe potuto avere luogo se non a seguito della richiesta della organizzazione sindacale, unico soggetto interessato a mantenere propri rappresentanti nella RSU in caso di passaggio di alcuni eletti dalle proprie file a quelle di altro sindacato, come accaduto nel caso di specie. Si osserva a tale proposito che sino a che non vi è stata la richiesta di sostituzione della Fast del 20.4.2007, il D'Addetta ha continuato a svolgere le funzioni di RSU, nonostante la revoca dell'iscrizione dal sindacato Fast intervenuta nel dicembre 2005.

Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Occorre innanzitutto evidenziare che il D'Addetta era stato eletto rappresentante delle RSU nelle liste presentate dallo SMA, aderente alla Fast Federazione Trasporti. Nel dicembre 2003, la FISAF e lo SMA avevano iniziato una procedura di integrazione che ha portato la FISAF a confluire nello SMA e lo SMA a mutare la propria denominazione in FAST Ferrovie all'esito del congresso nazionale 15, 16, 17 marzo 2005 (doc. 3 e 4 fascicolo resistente).

Conseguentemente, al momento della disdetta presentata nel dicembre 2005 il D'Addetta era associato Fast Ferrovie, avendo in tale senso mutato la denominazione lo SMA.

Occorre ora verificare se la disdetta dal sindacato nella cui lista la RSU è stata eletta determina la decadenza dall'incarico di RSU. Al riguardo, si osserva che non è determinante la circostanza che la Fast nulla abbia comunicato fino all'aprile 2007 rispetto alla revoca dell'iscrizione presentata dal D'Addetta nel dicembre 2005, dovendo evidenziarsi che sulla questione era in corso un contenzioso anche di natura giudiziale tra le organizzazioni sindacali (in particolare la FIT CISL), che sostenevano il diritto di sostituire i lavoratori eletti in caso di disdetta dall'iscrizione al sindacato, e l'azienda datrice di lavoro, che si opponeva a tale interpretazione. A seguito di pronunce favorevoli alla posizione delle OO.SS. l'azienda datrice di lavoro si è adeguata, disponendo con circolare del 15.3.2007 (doc. 5 fascicolo resistente) che tutte le società del gruppo dessero seguito alle richieste di sostituzione di RSU e RLS provenienti dalle OO.SS. nelle cui liste i lavoratori erano stati eletti.

Successivamente a tale comunicazione sia la Fast Ferrovie Regionali Marche Umbria, sia la stessa Ultrasporti, odierna ricorrente, hanno comunicato i casi in cui la suddetta ipotesi di decadenza, acclarata in sede giudiziale, si era verificata.

Da tale comportamento di entrambe le organizzazioni sindacali costituisce in giudizio può desumersi che allo stato vi sia un comportamento conforme dei sindacati interessati, i quali ritengono che, in ossequio al disposto giudiziale della Corte di Appello di Milano del 22.11.2005, la disdetta

7d

alla propria iscrizione sindacale integri un'ipotesi di decadenza dalla carica di RSU/RLS con diritto dell'organizzazione sindacale alla sostituzione.

Né vale obiettare che tale comportamento è stato tenuto con riferimento alla Ultrasporti solo nella Regione Friuli Venezia Giulia, come evidenziato nelle note autorizzate per la discussione, in quanto tale circostanza in mancanza di prova della sussistenza di altre situazioni simili in cui la Ultrasporti non ha chiesto la sostituzione della propria RSU/RLS nonostante la disdetta dall'iscrizione al proprio sindacato, non permette di diminuire la rilevanza del comportamento della ricorrente nell'aderire all'interpretazione dell'art. 11 dell'accordo 29.7.2004 proposta da parte resistente.

Peraltro, occorre rilevare che il comportamento della Fast Ferrovie è stato del tutto conforme ai principi giurisprudenziali già sanciti in pronunce di merito e di legittimità richiamate da parte resistente.

Al riguardo, si osserva che l'elezione delle RSU, disciplinate dall'accordo 29.7.2004 (doc. 1 fascicolo ricorrente) sul modello dell'A.I. 20.12.1993 (doc. 2 fascicolo ricorrente), avvengono su liste di organizzazione formate dalle strutture regionali, di ogni organizzazione sindacale nella propria sovranità (art. 3 comma 1). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista (art. 3 comma 4) e ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista e esprimere una sola preferenza tra i candidati presenti nella lista (art. 9 comma 2). I seggi sono poi ripartiti tra le liste secondo il sistema proporzionale puro (art. 9 comma 3), con la precisazione che in caso di preferenza assegnata a candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta rimane valido il voto di lista mentre la preferenza viene annullata (art. 9 regolamento allegato all'accordo del 29.7.2004).

Alla luce di tale regolamentazione si ritiene che sia l'organizzazione sindacale a scegliere autonomamente i lavoratori da proporre agli elettori che votano innanzitutto la lista e solo in secondo luogo ed eventualmente il candidato, tanto che la mancanza della preferenza per un candidato non esclude l'attribuzione del voto alla lista, l'attribuzione della sola preferenza in un'unica lista senza che sia stato espresso il voto di lista vale come voto attribuito alla lista cui appartiene il candidato cui si è data la preferenza, la presenza di una pluralità di preferenze nella stessa lista o della preferenza per soggetto inesistente o non candidato nella lista prescelta non invalida il voto di lista pur non potendo tenersi conto delle preferenze attribuite.

Come ben sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 10769/2000) la funzione delle RSU non è quella di fornire ai lavoratori un mezzo di rappresentanza diretta prescindente dalle organizzazioni sindacali, ma al contrario di organizzare la presenza delle organizzazioni sindacali in azienda. Pertanto, una divaricazione tra eletti e organizzazione sindacale comporta un effetto diverso da quello voluto dall'accordo interconfederale che mirava a garantire la rappresentanza dei lavoratori attraverso la formazione di strutture organizzate di rappresentatività aziendale.

Ne deriva che in capo all'eletto si instaura per effetto dell'inserimento in una data lista un rapporto fiduciario da parte del mandate sindacale di cui l'eletto è mandatario, che giustifica, secondo le regole generali, la possibilità di revoca del mandato in caso di sussistenza di una giusta causa anche nell'ipotesi in cui, come sostenuto da parte ricorrente, volesse ritenersi che la RSU sia destinataria di un mandato conferito anche nell'interesse del mandatario e di terzi (art. 1723 c.c.).

Ciò non vuol dire attribuire alla organizzazione sindacale il potere discrezionale di revocare *ad libitum* il mandato anche a fronte di contrasti e dissensi con l'eletto di carattere del tutto transitorio o marginale, ma, al contrario, dare rilevanza a situazioni in cui vi sia un oggettivo allontanamento dell'eletto dagli interessi di cui il sindacato è portatore e che la RSU ha condiviso al momento dell'elezione presentandosi nella lista di tale sindacato.

In particolare, nel caso in cui lo stesso eletto revochi la propria iscrizione al sindacato, attestando, dunque, un radicale allontanamento dagli obiettivi di quest'ultimo con adesione come nel caso di specie agli obiettivi di cui è portatore un sindacato diverso, è diritto del sindacato che ha ricevuto la revoca attivarsi per ripristinare la sua rappresentanza nelle RSU conseguita al risultato delle elezioni, poiché da una parte deve ritenersi che la scelta del candidato da eleggere sia stata indirizzata dalla comunanza di interessi e obiettivi e d'altra parte è impossibile stabilire se il voto dato alla lista sia stato condizionato dalla presenza di un determinato candidato o viceversa se la preferenza espressa per un candidato sia stata condizionata dalla sua presenza in una data lista.

Né una simile interpretazione può essere esclusa dall'assunto per il quale l'art. 11 dell'accordo del 29.7.2004, disciplinante le ipotesi di sostituzione e decadenza, indica casi tassativi in cui la sostituzione può avvenire, dovendo ritenersi che l'ipotesi in esame rientri pienamente nei casi di incompatibilità previste come causa di decadenza e conseguente sostituzione dell'eletto.

Per tali motivi, il ricorso non può trovare accoglimento.

L'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente fa ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ancona 11.10.2007

IL CANCELLIERE C1
(Marta)

IL GIUDICE

Dot.ssa Tania De Antonis
Tania De Antonis

TRIBUNALE DI ANCONA	
V° Depositato oggi in Cancelleria	
Ancona,	11 OTT 2007
IL CANCELLIERE C1 (Marta)	

4